



COMUNE di AMBIVERE

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO PER IL
RICONOSCIMENTO
PUBBLICO DI
BENEMERENZA
PER I CITTADINI DI
AMBIVERE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 15.05.2012

Art. 1

Il Comune di Ambivere, facendosi interprete dei sentimenti della comunità locale, intende riconoscere e gratificare pubblicamente l'attività di coloro che abbiano contribuito a migliorare la vita della comunità stessa elevandone il prestigio o suscitandone l'ammirazione quale esempio virtuoso. L'attività benemerita può essere stata svolta in Ambivere od oltre il contesto locale.

Art. 2

Il riconoscimento istituzionale della benemerenzza è costituito dal conferimento di una targa o medaglia o di un attestato o similare in data da stabilire a discrezione dell'Amministrazione Comunale. L'attestato o la targa o la medaglia, per quanto riguarda il riconoscimento di benemerenzza agli alunni della scuola, è accompagnato da un buono determinato di volta in volta dalla Giunta Comunale da utilizzare per l'acquisto di materiale inerente alle attività scolastiche.

Art. 3

La benemerenzza può essere conferita alle persone, alle istituzioni, alle associazioni, alle persone giuridiche pubbliche e private che si siano particolarmente distinte nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, delle scuole, dello sport, dell'assistenza sociale, delle iniziative filantropiche, della collaborazione all'attività della pubblica amministrazione o che si siano distinte per atti di coraggio e di abnegazione in nome di valori di umanità e solidarietà.

In casi particolari, il riconoscimento della benemerenzza può avvenire "alla memoria". La benemerenzza può essere riconosciuta anche agli alunni delle scuole che, al di là dei risultati conseguiti nelle materie scolastiche, si siano distinti per senso civico e morale, per disponibilità e collaborazione con docenti e compagni assumendosi anche ruoli di responsabilità (es: aiuto ai compagni in difficoltà, tutoraggio, ...)

Art. 4

Le segnalazioni di soggetti cui conferire la benemerenzza potranno essere formulate dai componenti della Giunta e del Consiglio Comunale, da persone giuridiche pubbliche e private, da associazioni e singoli cittadini e dalle autorità scolastiche. Le indicazioni, corredate dai necessari elementi informativi, dovranno essere depositate presso l'Ufficio protocollo del Comune entro il 30 ottobre di ogni anno.

Art. 5

Il conferimento avviene con deliberazione della Giunta Comunale e l'assegnazione in un incontro pubblico .
Presso la Segreteria comunale è istituito un registro cronologico progressivo delle benemerenzze conferite.

Art. 6

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano nell'ambito delle spese di rappresentanza.

Art. 7

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della delibera di approvazione.